



COMUNE DI PISA
Direzione- 08 Comando Polizia Municipale

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale
Ufficio Programmazione e Controlli

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Sentenze del Giudice di Pisa come da elenco allegato.

Importo complessivo del debito: € 917,08

di cui: €	per corrispettivi
€	per interessi
€ 733,08	per spese legali
€ 184,00	per altro

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

- art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi , in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito: trattasi di n. 3 sentenze nelle quali il Giudice di Pace ha accolto il ricorso e ritenuto nel contempo di non compensare le spese legali ma farle seguire alla soccombenza.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

- non si ravvisano profili di responsabilità per nessuna delle sentenze elencate.
- ☐ si rinvencono i seguenti profili di responsabilità:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente: sentenze del giudice di Pace di Pisa come da elenco allegato.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 21 giugno 2021

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Alberto Messerini

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 193/2021 del 12.05.2021**Soggetto creditore:**

Denominazione: Santini Marco nato a Cascina (PI) il 19.09.1970

Codice fiscale: SNTMRC70P19B950B p.iva

Residenza/sede legale: via Sarzanese Valdera n. 251 Buti (PI)

Importo complessivo del debito: € 334,82

di cui:	€ _____	per corrispettivi
	€ _____	per interessi fino al
	€ 291,82	per spese legali
	€ 43,00	altro

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 228/2020 del 12.05.2021**Soggetto creditore:**

Denominazione: Happy Rent s.r.l.

Codice fiscale: p.iva 01895210498

Residenza/sede legale: via delle Cateratte n. 82 Livorno

Importo complessivo del debito: € 397,00

di cui:	€ _____	per corrispettivi
	€ _____	per interessi fino al
	€ 299,00	per spese legali
	€ 98,00	altro

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 385/2021 del 31/05/2021**Soggetto creditore:**

Denominazione: Rizzuti Giulia nata a Pisa il 03.03.1957


Codice fiscale: RZZGLI57C43G702I p.iva

Residenza/sede legale: via dell'Aeroporto n. 47/B Pisa

Importo complessivo del debito: € 185,26

di cui:	€ _____	per corrispettivi
	€ _____	per interessi fino al
	€ 142,26	per spese legali
	€ 43,00	altro

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Alberto Messerini



COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

IL DIRIGENTE

VISTA LA SENTENZA N. 193/21 DEL 12/5/21 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI PISA
DOTT.SSA DE LIPERI

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☐ IMPUGNAZIONE:

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA, 03/06/21

Il responsabile dell'istruttoria



Comune di Pisa
POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Contenzioso

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



I 52484/21

SENT. n. 193/2021

Sentenza n. 193/21

Cron. n.

R.G. n. 1337/20

DSP 12/5/2021

PJBBL 13/5/2021



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Dott.ssa Isabella De Liperi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero 1337/20 R.G. promosso da **SANTINI MARCO**, residente in Buti (PI), Via Sarzanese Valdera n. 251, assistito dall'Avv. Carmelo D'Antone e dall'Avv. Antonia de Lorenzo ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Pisa, Piazza G. Mazzini n. 1, come per delega in calce al ricorso in opposizione

RICORRENTE OPPONENTE

CONTRO

COMUNE DI PISA, in persona del Sindaco *pro-tempore*, rappresentato in giudizio dal Dott. Alberto Messerini, Comandante della Polizia Municipale, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione della Polizia Municipale, come da delega depositata

RESISTENTE OPPOSTO

Avente per oggetto: opposizione a sanzione amministrativa

Passata in decisione all'udienza del 17.3.2021 sulle seguenti conclusioni:

NELL'INTERESSE DELL'OPPONENTE

Si conclude chiedendo che l'Ill.mo Giudice di Pace di Pisa, voglia, ogni contraria istanza disattesa, ed eccezione reietta, e riservata ogni più ampia difesa anche sotto il profilo probatorio, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, annullare l'ordinanza-

ingiunzione impugnata, previa occorrendo la disapplicazione degli atti che ne costituiscono il presupposto, ed accertare anche nel merito che la pretesa creditoria fatta valere dall'Amministrazione con l'ordinanza-ingiunzione opposta è del tutto insussistente, sia in fatto che in diritto.

Con vittoria di spese, onorari e competenze del presente giudizio, compreso il rimborso forfettario per le spese generali da liquidarsi in favore dei procuratori costituiti.

NELL'INTERESSE DELL'OPPOSTO

Si conferma dunque la legittimità dell'Ordinanza Ingiunzione opposta e si chiede che il ricorso venga respinto con vittoria di spese.

L'Amministrazione Comunale si oppone a una eventuale richiesta di condanna alla refusione delle spese di giudizio o dell'importo del contributo unificato stante l'infondatezza del ricorso e considerato che gli atti di accertamento sono stati elevati a seguito dei necessari controlli presso l'Ufficio Ambiente del Comune che ha offerto riscontro positivo e dunque conferma alla legittimità della procedura posta in essere e della violazione accertata.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Sig. Marco Santini, difeso in giudizio dall'Avv. Carmelo D'Antone e dall'Avv. Antonia de Lorenzo, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 518/2020 del 29.5.2020 emessa dal Comune di Pisa con la quale, a conferma del verbale di accertamento n. 164Y/2015 elevato da agenti della Polizia Municipale di Pisa in data 13.10.2015, gli è stato ingiunto il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione degli artt. 8 comma 2 lett. d) e 10 comma 3 della Legge n. 447/95, della somma di € 559,00 comprensiva della sanzione e delle spese di notifica.

L'opponente ha chiesto l'annullamento della Ordinanza-ingiunzione impugnata deducendo che, in data 17.10.2014, al fine di poter utilizzare all'interno del proprio pubblico esercizio un impianto stereofonico per la diffusione di emmissione sonore, aveva notificato, a mezzo pec, al Comune di Pisa una Dichiarazione Sostitutiva per l'esclusione della presentazione della relazione di valutazione di impatto acustico nella quale dichiarava che le emissioni sonore prodotte dall'impianto rispettavano i valori limite di emissione e immissione e criterio differenziale previsti dal piano comunale di classificazione acustica D.C.C. n. 66/2004 e, in data 5.3.2015, per quanto non tenuto, presentava all'Ufficio Ambiente del Comune di Pisa una valutazione di impatto acustico redatta da un proprio tecnico abilitato. Il Sig. Santini ha indicato che, nonostante il completo adempimento degli obblighi di legge, il Comune di Pisa gli comunicava, in data 22.9.2015, la necessità del rilascio del nulla osta per poter utilizzare gli impianti elettroacustici. In data 25.9.2015 l'ufficio ARPAT, interessato dal Comune di Pisa, rilasciava un proprio parere chiedendo alcune integrazioni alle valutazioni di impatto acustico e, senza ritenere necessario il rilascio di un nulla osta, chiedeva la dichiarazione esplicita del rispetto di tutti i limiti di legge imposti in materia sia in periodo diurno che notturno. In data 2.10.2015 il Comune di Pisa, nel comunicare tale richiesta di integrazione, ribadiva, contro ogni previsione di legge, la necessità del rilascio di un nulla osta indicando che gli impianti non potevano essere utilizzati sino al rilascio dello stesso. Il Sig. Santini ha aggiunto che, in tale situazione, decideva, pertanto, di disattivare le casse acustiche e lasciare in funzione il solo televisore ma, nonostante ciò, in data 13.10.2015 Agenti della Polizia Municipale di Pisa, errando sulla individuazione della fonte delle emissioni sonore, gli contestavano la violazione degli artt. 8 comma 2 lettera d) e dell'art. 10 comma 3 della Legge n. 447/95. Il Sig. Santini ha pertanto eccepito l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta poiché la normativa di legge prevede che vi sia necessità del nulla osta solamente se

le emissioni degli impianti superino i valori previsti per la zona nella quale si svolge l'attività, secondo il piano di classificazione acustica approvato dal Comune mentre, in caso contrario, è sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico abilitato, adempimenti che erano stati da lui rispettati. Ha aggiunto che non gli era mai stata comunicata, dai competenti uffici, alcuna inefficacia della valutazione di impatto acustico presentata ed inoltre nel verbale sulla base del quale è stata emesso il provvedimento impugnato, non erano indicati gli estremi del provvedimento con il quale sarebbe stata dichiarata detta inefficacia; oltre a ciò la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e la relazione di impatto ambientale non sono soggette alla discrezionalità della Pubblica Amministrazione che, al più, potrà contestarne, con adeguata motivazione, la correttezza formale laddove le informazioni contenute dovessero rivelarsi, a seguito di opportuni accertamenti, false. Il ricorrente ha infine eccepito l'insussistenza del presupposto sul quale si fondava l'ordinanza-ingiunzione opposta poiché le casse acustiche non erano in funzione ma la musica proveniva dall'impianto stereo del televisore che era stato anche esso oggetto della valutazione di impatto acustico e la formulazione con la quale erano state respinte le difese presentate con gli scritti difensivi al Comune di Pisa era meramente una formula di stile che non esplicitava le ragioni per cui non fosse possibile all'Amministrazione determinarsi diversamente.

Il Comune di Pisa, in persona del Sindaco *pro-tempore*, si è costituito in giudizio con una comparsa nella quale ha rilevato che le emissioni sonore provenivano da casse acustiche collegate a un impianto stereo e non ad un televisore rilevando che la documentazione presentata dal Sig. Santini in relazione all'impatto acustico non era idonea a consentire le emissioni sonore in atto al momento dell'accertamento, indipendentemente da dove



provenissero, ed ha richiamato la procedura da seguire in materia. Ha pertanto concluso per il rigetto del ricorso.

Al ricorrente è stata contestata, con verbale n. 164Y/2015 del 13.10.2015 elevato dalla Polizia Municipale di Pisa, la violazione degli artt. 8 comma 2 lettera d) e 10 comma 3 della legge n. 447/1995 perché *“effettuava emissioni sonore a mezzo impianto stereofonico con l'ausilio di due casse acustiche posizionate sopra al bancone di somministrazione. La musica proveniva dall'interno del locale verso l'esterno. Il fatto è stato accertato l'11/10/2015 alle ore 00,03 presso il P.E. “IL POZZO DEI MIRACOLI” P.zza della Vettovaglie 40. La contestazione immediata non fu effettuata in quanto in attesa dei riscontri effettuati presso l'Ufficio Ambiente del Comune di Pisa che dichiarava la valutazione di impatto acustico inviata non efficace pertanto non potevano essere diffuse emissioni sonore.”*. In merito si può anzitutto rilevare che nel verbale elevato nei confronti del Sig. Santini, seppure redatto in ufficio dopo lo svolgimento di ricerche, non vengono indicati gli estremi del provvedimento con il quale sarebbe stata dichiarata l'inefficacia della valutazione di impatto acustico presentata dal Sig. Santini non potendosi ritenere che la mera indicazione di non utilizzare gli impianti stereofonici possa essere equiparata a detta dichiarazione di inefficacia. Né l'Amministrazione resistente ha prodotto documentazione atta a dimostrare l'emissione di tale provvedimento da parte del competente ufficio. Si può inoltre osservare che, in base all'estratto del sito del Comune di Pisa citato nella comparsa della parte resistente relativo alla procedura da seguire per la *“Presentazione della Relazione di Valutazione di Impatto Acustico”*, emerge che *“...nel caso le emissioni sonore siano conformi a quanto previsto dal Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA)”* la *“Documentazione Previsionale di Impatto Acustico”* può essere resa mediante la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8 comma 5 della Legge n. 447/1995 mentre la richiesta di nulla osta è

necessaria unicamente nel caso in cui "...i rumori emessi dall'attività per la quale richiede l'autorizzazione, siano superiori a quelli previsti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA)..." In base alle stesse indicazioni del Comune di Pisa, pertanto, il nulla osta, di cui al comma 6 dell'art. 8 della Legge n. 447/1995, si rende necessario solamente nel caso in cui le emissioni sonore dell'attività superino i valori previsti per la zona nella quale si svolge l'attività, secondo il piano di classificazione acustica approvato dal Comune, mentre, in caso contrario, è sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico abilitato, come previsto dal comma 5 dell'art. 8 della Legge n. 447/1995. Il ricorrente, mediante la documentazione prodotta in giudizio (docc. nn. 4, 5 e 6) ha dimostrato di avere adempiuto a quanto richiesto dalla normativa di legge e dal Comune di Pisa avendo depositato la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale dichiarava che le emissioni sonore prodotte dall'impianto stereo e dalla televisione/monitor rispettavano i valori limite di emissione, immissione e il criterio differenziale previsti nel Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 66/2004 ed avendo altresì depositato la "Valutazione di impatto acustico ambientale" nelle cui conclusioni il tecnico abilitato, P.I. Giovanni Cammellini, certificava che "Considerata la tipologia dell'area in oggetto della seguente relazione denominata Lounge Bar Il Pozzo dei Miracoli, s.n.c....l'entità dei livelli di rumore riscontrati, le caratteristiche dei complessi abitativi presenti nella zona, possiamo asserire che saranno rispettati i limiti assoluti previsti dalla Classificazione Acustica di Zona del Comune di Pisa, che prevede l'inquadramento dell'area in Classe III. Considerando inoltre un abbattimento delle emissioni sonore esterne, dovuto alle caratteristiche strutturali, nonché il contributo delle altre sorgenti di rumore presenti nella zona (Presenza di ulteriori locali e sosta di persone particolarmente nelle ore serali e notturne), possiamo dedurre un

ulteriore abbassamento dei livelli di rumore, all'interno delle aree abitative circostanti al locale che risultano assenti o in caso di attività commerciali, aperte solo durante il periodo diurno". A fronte di tale dimostrazione non è stata introdotta in giudizio prova alcuna da parte della Amministrazione resistente né, come detto, della emissione di un provvedimento di inefficacia della valutazione di impatto acustico depositata dal Sig. Santini, né delle motivazioni per le quali tale dichiarazione fosse inefficace; si può aggiungere che non viene inoltre fornita prova che le emissioni sonore provenienti dal locale del ricorrente fossero tali, in generale e al momento dell'accertamento, da rendere necessaria la richiesta di nulla osta. Nessun elemento può essere ricavato, in merito, né dal verbale elevato dalla Polizia Municipale di Pisa né dall'ordinanza-ingiunzione opposta, né, come detto, la parte resistente ha depositato documentazione idonea a supportare la fondatezza della contestazione non avendo prodotto nessun documento attestante la dichiarazione di inefficacia della valutazione di impatto acustico o l'accertamento del superamento del limite imposto per le immissioni sonore e, conseguentemente, non ha provato la impossibilità per il Sig. Santini di utilizzare il televisore e/o l'impianto stereofonico della sua attività senza il rilascio di un nulla osta. In base a tutto ciò pertanto non è provata la sussistenza di validi presupposti atti a supportare il verbale di contestazione e la successiva ordinanza-ingiunzione che su questo si fonda. Il ricorso dunque deve essere accolto e, conseguentemente, l'ordinanza-ingiunzione impugnata deve essere annullata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace,

visto l'art. 6 D.Lgs. n. 150/11, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal Sig.

Marco Santini avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 518/2020 del 29.5.2020 emessa dal

Comune di Pisa, così decide:

- Accoglie il ricorso dell'opponente e, per l'effetto, annulla l'Ordinanza-ingiunzione impugnata.
- Condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che liquida, equitativamente, in € 200,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge ed oltre € 43,00 quali spese non imponibili.
- Fissa in 60 giorni il deposito della motivazione.

Pisa, li 17 Marzo 2021

IL GIUDICE DI PACE

Isabella De Liperi

Isabella De Liperi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

PISA LI'

UFF. GIUDICE PACE DI PISA
DEPOS. CANCELLERIA
12 MAG. 2021
il Cancelliere

Dr. ALESSANDRO MAGGINI





COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

IL DIRIGENTE

VISTA LA SENTENZA N. 228/20 DEL 12/5/21 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI PISA
DOTT.SSA DE LIPERI

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☐ IMPUGNAZIONE:

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA, 03/06/21

Il responsabile dell'istruttoria



Comune di Pisa
POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Contenzioso

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



I 52485121

SENT. n. 228/2020

Sentenza n. 228/20

Cron. n.

R.G. n. 1681/20

DEP. 12/5/2021

PUBBL 13/5/2021



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Dott.ssa Isabella De Liperi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero 1681/20 R.G. promosso da **HAPPY RENT S.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con Sede in Livorno, Via delle Cateratte n. 82, rappresentata e difesa, come per mandato in calce al ricorso in opposizione, dall'Avv. Antonio Castaldi ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Livorno, Piazza G. Micheli n. 9

RICORRENTE OPPONENTE

CONTRO

COMUNE DI PISA, in persona del Sindaco *pro-tempore*, rappresentata dal Comandante della Polizia Municipale Dott. Alberto Messerini, ed elettivamente domiciliata in Pisa, Via C. Battisti n. 53, presso la Direzione della Polizia Municipale

RESISTENTE OPPOSTO

Avente per oggetto: opposizione a sanzione amministrativa ex art. 7 D.Lgs. 150/11

Passata in decisione all'udienza del 24.3.2021 sulle seguenti conclusioni:

NELL'INTERESSE DELL'OPPONENTE

Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace di Pisa adito:

1) nel merito dichiarare inefficaci e/o nulli e/o annullabili i verbali di accertamento descritti in parte motiva;

De Liperi

2) con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

NELL'INTERESSE DELL'OPPOSTO

Si confermano tutti i verbali opposti in quanto le notifiche sono state effettuate nei termini di Legge e si chiede che il ricorso venga respinto in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, comprese quelle corrisposte dal ricorrente a titolo di contributo unificato.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Happy Rent S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata in giudizio dall'Avv. Antonio Castaldi, ha proposto opposizione avverso i verbali di contestazione n. 2573725/2020/P, n. 2574101/2020/P, n. 2573439/2020/P, n. 2574112/2020/P, n. 2574025/2020/P e n. 2573587/2020/P tutti del 10.1.2020, n. 2572689/2020/P dell'8.1.2020, n. 2574258/2020/P dell'11.1.2020, n. 2573268/2020/P, n. 2572791/2020/P e n. 2573128/2020/P del 9.1.2020, n. 4501800/2020/P del 6.1.2020, n. 2574460/2020/P e n. 2574741/2020/P del 13.1.2020, n. 2578471/2020/P del 7.2.2020 tutti elevati dalla Polizia Municipale di Pisa con i quali le venivano contestate le violazioni degli artt. 7/1-14 e 158/2-8 del Codice della Strada (D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche) eccependo la notifica dei verbali oltre il termine di giorni novanta dalla violazione previsto dalla legge.

Il Comune di Pisa, in persona del Sindaco *pro-tempore*, si è costituito in Cancelleria con una comparsa con la quale ha rilevato che in più occasioni vi era stata la riapertura dei termini di notifica dei verbali dato che vi era stato un primo tentativo di notifica all'indirizzo risultante dalle banche dati ufficiali, in Livorno, Piazza Giuseppe Emanuele Modigliani, che non era

andato a buon fine, essendo il destinatario risultato irreperibile, un secondo tentativo, sempre al medesimo recapito che era stato confermato dalle banche dati, anche questo non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario e, infine, un terzo tentativo in Livorno, Via delle Cateratte n. 82 andato a buon fine. Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.

Riguardo al motivo di opposizione si può rilevare che l'art. 201 comma 1 del Codice della Strada prescrive che: *"Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale...deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore..."*; il comma 5 dello stesso articolo dispone poi che: *"L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione,...si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto."*

Il comma 3 del medesimo articolo, a sua volta, dispone che *"Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta secondo le norme delle notificazioni a mezzo del servizio postale..."*. E' necessario dunque procedere in base alle regole dettate dal codice di procedura civile secondo le quali *"La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui ha sede..."*. La giurisprudenza di legittimità ha sancito la mancanza innovativa del comma 3 dell'art. 201 C.d.S. rispetto alla disposizione di cui all'abrogato art. 141 del Codice della Strada, per cui la norma deve essere interpretata nel senso che la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti menzionati nell'articolo, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l'ipotesi dell'irreperibilità del destinatario, sia per

quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia per quella postale. Conseguendo da ciò che, in ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione, tanto ordinaria che postale, per essere valida richiede necessariamente l'espletamento delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c. o 143 c.p.c. rispettivamente per le ipotesi di irreperibilità relativa o assoluta del destinatario (tra al altre Cass. n. 18049/2011).

Tornando al caso specifico si può osservare che i verbali opposti si riferiscono a violazioni commesse tra il 6.1.2020 e il 7.2.2020 e le notifiche si sono perfezionate tra il 16.7.2020 e il 5.8.2020. In base alla documentazione depositata in giudizio dal Comune di Pisa emerge che per tutti i verbali vi è stato un primo tentativo di notifica in data 21.2.2020, non perfezionatosi per essere risultato il destinatario irreperibile, e un successivo tentativo di notifica in data 15.5.2020, anche questo non perfezionatosi per essere risultato irreperibile il destinatario; mentre per il verbale n. 2578471/2020/P elevato in data 7.2.2020 la prima notifica è stata tentata in data 20.3.2020 e la seconda in data 15.5.2020 entrambe non perfezionatesi per essere risultato irreperibile il destinatario. Si deve rilevare che tanto le notifiche effettuate in data 21.2.2020 – 21.3.2020 per il verbale n. 2578471/2020/P - che quelle effettuate nuovamente in data 15.5.2020 sono state tentate al medesimo indirizzo, ossia in Livorno, Piazza Giuseppe Emanuele Modigliani 1/B, sempre mediante il servizio postale e ciò nonostante la prima volta la notifica non si fosse perfezionata per irreperibilità del destinatario. Si può inoltre rilevare che, dalla documentazione depositata in giudizio dalla parte resistente, non è dato sapere da quale archivio sia stato estratto il vecchio indirizzo della Happy Rent S.r.l. dal momento che il documento da essa prodotto è privo di qualsiasi intestazione. Ad ogni buon conto, dato che la prima notifica non si era perfezionata per irreperibilità del destinatario, e dato che, come indicato in comparsa dall'Amministrazione resistente, dagli accertamenti successivi l'indirizzo risultava confermato, la nuova notifica,

in ossequio alla normativa di legge, avrebbe dovuto essere eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. con l'edempimento di tutte le formalità previste da tale articolo, ossia con il deposito presso la casa comunale, oppure presso la residenza del legale rappresentante e non nuovamente mediante il semplice invio postale al medesimo indirizzo. Si può aggiungere a tutto ciò che, come emerge dalla documentazione depositata dalla parte ricorrente, la Happy Rent S.r.l., sin dal 15.7.2019, aveva provveduto a far trascrivere presso il Registro delle Imprese il trasferimento della propria sede legale. Sarebbe dunque stato sufficiente per il Comune di Pisa, dopo che le notifiche del 21.2.2020 erano tornate indietro per irreperibilità del destinatario, procedere con le opportune verifiche presso il Registro delle Imprese dal quale avrebbe potuto rilevare il nuovo indirizzo ed avrebbe così potuto procedere alla corretta notifica.

Non si può ritenere dunque che, nello specifico, non avendo il Comune di Pisa rispettato la procedura in materia di notifiche, vi siano i presupposti per l'applicazione della remissione in termini. L'Amministrazione resistente sarebbe infatti stata in grado di poter conoscere l'indirizzo esatto al quale effettuare le notifiche già dal momento nel quale le prime notifiche sono tornate indietro per irreperibilità del destinatario, con la semplice consultazione del Registro delle Imprese.

In ragione di tutto ciò, anche volendo tenere di conto della sospensione dei termini di notifica dei verbali conseguente alla emergenza sanitaria determinata dalla pandemia, sospensione pottrattasi dal 23.2.2020 al 15.5.2020, appare evidente che le notifiche, tutte perfezionate tra il 16.7.2020 e il 5.8.2020, sono avvenute tra il novantottesimo e il centonovesimo giorno e dunque ben oltre il termine di novanta giorni previsto dalla legge.

Ne consegue che l'opposizione deve essere accolta.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace,

visto l'art. 7 del D.Lgs. n. 150/11, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla Happy Rent S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, avverso i verbali n. 2573725/2020/P, n. 2574101/2020/P, n. 2573439/2020/P, n. 2574112/2020/P, n. 2574025/2020/P e n. 2573587/2020/P tutti del 10.1.2020, n. 2572689/2020/P dell'8.1.2020, n. 2574258/2020/P dell'11.1.2020, n. 2573268/2020/P, n. 2572791/2020/P e n. 2573128/2020/P del 9.1.2020, n. 4501800/2020/P del 6.1.2020, n. 2574460/2020/P e n. 2574741/2020/P del 13.1.2020, n. 2578471/2020/P del 7.2.2020, tutti elevati dalla Polizia Municipale di Pisa, così decide:

- Accoglie il ricorso dell'opponente e, per l'effetto, annulla i verbali impugnati.
- Condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio che liquida nella misura di € 250,00 oltre rimborso forfettario Iva e Cap come per legge ed oltre € 98,00 quali spese non imponibili.
- Fissa in 60 giorni il deposito della motivazione.

Pisa, li 24 Marzo 2021

IL GIUDICE DI PACE

Isabella De Liperi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

PISA LI'

UFF. GIUDICE PACE DI PISA
DEPOS. CANCELLERIA
12 MAG. 2021
il Cancelliere

Dr. ALESSANDRO MAGGINI





COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

IL DIRIGENTE

VISTA LA SENTENZA N. 385/21 DEL 31/5/21 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI PISA
DOTT. BONGIORNO

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☐ IMPUGNAZIONE:

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA, 03/06/21

Il responsabile dell'istruttoria



Comune di Pisa
POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Contenzioso

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. n. 385/21

del 31/5/2021

R.G. n. 414/2021

Rep. n. /

Cron. n. /

Sentenza dep. 4/6/2021

Pubbl. 5/6/2021

Il Giudice di Pace di Pisa, Dott. Avv. Dario Bongiorno ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 414/21 R.G. di questo Ufficio e promossa

D A

RIZZUTI Giulia (C.F. RZZGLI57C43G702I), rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Lappano per procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso suo il domicilio digitale

OPPONENTE

CONTRO

COMUNE DI PISA, rappresentato dal dott. A.Messerini, Comandante della Polizia Municipale

OPPOSTO

Avente per oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 31.5.21 sulle seguenti conclusioni delle parti:

opponente: annullamento della sanzione amministrativa, con vittoria di spese.

opposto: remissiva all'accoglimento del ricorso, spese compensate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione avverso il verbale di contestazione n.32000933T/2020/P del 10.12.20 elevato per la violazione dell'art. 7/1f-14 Cds accertata alle ore 00:31, per aver lasciato il veicolo in sosta nel parcheggio a pagamento senza porre in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta, è fondata e merita accoglimento.

E' stato documentato, e riconosciuto pacificamente dell'organo accertatore, che la ricorrente era titolare di permesso Z.S.C. di residenza n.398262 rinnovato in data 21.10.20 vigente dal 21.10.20 al 31.12.20.

Pertanto alla data dell'accertamento del 10.12.20 il veicolo era autorizzato alla sosta in via dell'Aeroporto ove la ricorrente è residente.

Il verbale opposto va dunque annullato.

Non paiono accoglibili le giustificazioni poste dall'amministrazione sulla non tempestiva registrazione del rinnovo del permesso richiesto tardivamente in data 21.10.20 rispetto alla scadenza stabilita per il 15.6.20.

In punto di spese, si ritiene di non poter derogare al principio della soccombenza, non essendo convincente il richiamo dell'ente resistente alla Circolare n.66 del 17.7.95 del Ministero degli Interni che avrebbe imposto restrizione all'esercizio del potere dell'autotutela in materia di sanzioni stradali, ai fini della mancata evasione alla richiesta della ricorrente di annullamento del verbale in autotutela.

Certo è che il ricorso all'autotutela è norma generale che interessa tutte le pubbliche amministrazioni e che ogni cittadino può attivare in nome della trasparenza degli atti amministrativi.

Rilevato che la ricorrente ha dato prova di aver tentato, invano, la via stragiudiziale, le spese di giudizio vengono poste a carico di parte soccombente e liquidate al minimo per le fasi di studio, fase introduttiva e fase di trattazione come da dispositivo.

P. Q. M.

Il giudice di pace, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e annulla il verbale opposto. Condanna il Comune di Pisa alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi € 140,50, di cui € 43,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa.

Così deciso in Pisa il 31.5.21

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Dario Bongiorno

